



Prot. n. 15707

Chieti 11/03/2022

ORDINANZA N. 76

OGGETTO: Stadio "G. Angelini" – Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici in occasione delle partite casalinghe del Chieti FC 1922.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

viste le precedenti note prot. 30565 del 23-10-2018 a firma del Questore di Chieti, acquisita al prot. comunale 69783 del 24-10-2018.

preso atto di quanto emerso nella riunione svoltasi presso la Questura di Chieti in data 10-03-2021;

sentito il parere dell'Assessore allo Sport

ritenuto opportuno intervenire tempestivamente in tal senso, stante il segnalato perdurare delle situazioni di potenziale pericolo connesse alla disponibilità di contenitori in vetro e lattine da parte delle tifoserie, che potrebbero adoperarle come strumenti di offesa anche contro le forze dell'ordine o contro i giocatori e gli arbitri;

ravvisato pertanto il carattere di necessità e urgenza del presente provvedimento, per le anzidette esigenze di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubbliche, in assenza di soluzioni alternative a carattere permanente;

dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni suesposte di sicurezza e pubblica incolumità

di vietare in occasione delle partite casalinghe del Chieti FC 1922, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, all'interno e in prossimità dello Stadio Angelini, la vendita e la somministrazione, in forma fissa e ambulante, di bevande in contenitori di vetro o metallici. La somministrazione delle bevande potrà essere effettuata esclusivamente mediante bicchieri di plastica leggera o di carta, ovvero in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo. Le strade interessate dal seguente provvedimento sono le seguenti: Viale Abruzzo, dal civico numero 140 al civico numero 569, Via Amiterno, Via Tirino, Via Feltrino.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata alle attività commerciali tramite pubblicazione del presente provvedimento su "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale del Comune su indicate e trasmessa per opportuna conoscenza alla Questura, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla Guardia di Finanza e al Settore V – Servizio Sport del Comune di Chieti

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

IL SINDACO

Dott. Pietro Diego FERRARA

Firmato digitalmente da:


FERRARA PIETRO DIEGO

Firmato il 11/03/2022 10:03

Seriale Certificato:
23532242257852651773909543158195699329

Valido dal 26/10/2020 al 26/10/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Chieti

Autorità cui e' possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al tribunale Amministrativo regionale competente;

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.